



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 12 del 16 settembre 2019

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI CULTORE DELLA MATERIA. IRREPERIBILITA' DEI DOCUMENTI DI ARCHIVIO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'.

Il dottor ... Omissis ... si è rivolto al Garante per un supporto ad una sua richiesta da tempo rivolta alla Scuola di Economia e Management.

La richiesta riguarda il rilascio di un certificato che attesti l'attività svolta nell'anno 1986 quale Cultore della Materia presso la Cattedra di Matematica Finanziaria.

La Scuola di Economia e Management, interpellata, ha comunicato attraverso il suo Presidente che la questione è nota da tempo all'ufficio ma non è risolvibile almeno per il momento perché i relativi documenti e verbali non sono reperibili a seguito dello spostamento degli archivi dalla sede di Villa Favard.

L'Archivio di Ateneo ha in progetto il riordino del materiale in questione ma per ora la consultazione non è possibile.

Così stando le cose il Garante non può fare nulla per risolvere il problema pratico e di fatto legato alla mancata consultabilità dei documenti. L'amministrazione non è rimasta inerte ma si è adoperata per far ottenere al dottor ... Omissis ... il certificato richiesto. L'Archivio però non ha ancora messo mano al riordino, e al massimo può essergli rivolto un invito a dare la precedenza alle esigenze del dottor ... Omissis ... rispetto ad altre attività che non presentino utilità concrete oltre quelle proprie di ufficio.

oooooooooooooooooooooooooooo

In ogni caso si ritiene che il dottor ... Omissis ..., in caso di effettiva necessità di un documento che attesti la sua attività di Cultore della Materia, possa risolvere il problema con una **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di Notorieta' secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (cosiddetta Legge Bassanini)**.

Diversamente dalla Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni prevista all'art. 46, la Dichiarazione sostituiva dell'atto di Notorieta' può concernere "stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



Secondo il comma 3 dell'art. 47, *“fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”*.

Si tratta dunque di una previsione amplissima e onnicomprensiva. Il caso in questione non è tra quelli per i quali vale l'eccezione richiamata dal comma 3 dell'art. 47.

La Dichiarazione Sostitutiva potrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'amministrazione che dia atto della irreperibilità dei documenti di ufficio relativi all'oggetto.

La questione della irreperibilità del documento di archivio perde in tal modo rilevanza.

Il Garante dei diritti
Sergio Materia